

ATTO DD 1105/A1615A/2025**DEL 12/12/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione di modifiche e integrazioni e differimento del termine per la presentazione delle domande di sostegno per l'Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi, Edizione 2025.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023;
- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31 marzo 2025 (Versione 5);
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Dato atto che con Deliberazione n. 8 - 1546 del 15 settembre 2025 la Giunta regionale ha disposto:

- in considerazione degli esiti del bando 2024 attuativo dell'Intervento SRD07, Azione 3, approvato con

Determinazione Dirigenziale 238/A1615A/2024 del 9 aprile 2024, alla luce della parziale disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata all'iniziativa di cui trattasi nonché di alcune istanze pervenute dal territorio volte a proporle la riapertura, l'avvio di una ulteriore edizione del bando per l'anno 2025;

- di destinare al bando 2025 dell'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi" una dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00;
- di individuare i procedimenti relativi all'Intervento SRD07, Azione 3, Edizione 2025 e di approvarne i relativi termini ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 14/2014, come specificato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1615A Sviluppo della Montagna, l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione.

Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n. 693/A1615A/2025 del 24 settembre 2025 sono state approvate le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi", Edizione 2025, allegate alla determinazione stessa per farne parte integrante e sostanziale;

nelle sopracitate disposizioni si prevede, in particolare, che le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di approvazione del bando fino alle ore 12.00.00 del 21 gennaio 2026, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Considerato che sono pervenute al Settore Sviluppo della montagna richieste di proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno a cura dei Comuni interessati, in cui si segnalano, in particolare, criticità in merito al rispetto del sopracitato termine ultimo per la trasmissione delle domande di sostegno per la difficoltà, da parte dei comuni, ad ottenere tempestivamente pareri ed autorizzazione necessari per la presentazione di una proposta progettuale tecnicamente corretta e completa.

Considerato inoltre che il bando Edizione 2025, rispetto alla precedente Edizione 2024, richiede già in fase di presentazione della domanda di sostegno la trasmissione del progetto di fattibilità tecnico-economica la cui predisposizione risulta complessa anche in relazione agli adempimenti con i gestori delle infrastrutture primarie.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione al bando di cui trattasi nonché al contempo, favorire un'adeguata qualità delle proposte progettuali, prorogare alle ore 12.00.00 del 3 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande di sostegno per il bando SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi", Edizione 2025 previsto dall'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 693/A1615A/2025 del Settore Sviluppo della Montagna.

Richiamato che il bando Edizione 2025, al par. B.4 prevede che *"Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente riguardante il dissesto idrogeologico: la borgata non dovrà essere coinvolta da situazioni di dissesto individuate dall'articolo 9 delle NA del PAI con esclusivo riferimento alle valanghe con pericolosità elevata o molto elevata (Ve)"*.

Considerato che la sopra richiamata disposizione risulta di difficile interpretazione e conseguente applicabilità e non risulta connessa ad un miglioramento della qualità dei progetti né al conseguimento di significativi obiettivi nell'ambito di altre politiche settoriali di competenza regionale.

Ritenuto, conseguentemente, opportuno eliminare tale disposizione dal bando Edizione 2025 approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 693/A1615A/2025.

Considerato infine che il bando prevede, al par. A.3, che *"possono presentare domanda di sostegno in forma singola i Comuni sede dell'intervento, ad eccezione di quelli che hanno domanda ammessa e finanziata nel bando di cui alla D.D. 9 aprile 2024, n. 238 e di quelli che, ammessi e finanziati nell'ambito del bando op. 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2022, non hanno ancora presentato la rendicontazione finale degli interventi"* e che tale disposizione debba essere meglio formulata al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti da parte dei potenziali soggetti proponenti.

Ritenuto, conseguentemente, di modificare tale disposizione come segue “Possono presentare domanda di sostegno in forma singola i Comuni sede dell’intervento, ad eccezione di quelli che hanno domanda ammessa e finanziata nell’ambito del bando Edizione 2024 di cui alla D.D. 9 aprile 2024, n. 238 e di quelli che, ammessi e finanziati nell’ambito del bando op. 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2022, non hanno ancora trasmesso, alla data di presentazione su SIAP della domanda di contributo a valere sul presente Bando, la rendicontazione finale degli interventi”.

Dato atto che ad oggi non sono pervenute domande di sostegno nell’ambito del bando di cui trattasi e che, pertanto, le modifiche introdotte con la presente determinazione non comportano violazione del principio della parità di trattamento né dei canoni di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa.

ritenuto opportuno disporre l’immediata efficacia delle disposizioni della presente determinazione, in considerazione della prossima scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

- di differire alle ore 12.00.00 del 3 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande di sostegno per il Bando SRD07, Azione 3 “Reti primarie e sottoservizi”, Edizione 2025 previsto dall’Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 693 del 24 settembre 2025 del Settore Sviluppo della Montagna;

- di eliminare la seguente disposizione riportata al par. B.4 del sopracitato allegato A alla D.D. n. 693 del 24 settembre 2025: “*Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente riguardante il dissesto idrogeologico: la borgata non dovrà essere coinvolta da situazioni di dissesto individuate dall’articolo 9 delle NA del PAI con esclusivo riferimento alle valanghe con pericolosità elevata o molto elevata (Ve)*”;

- di modificare la disposizione di cui al par. A.3 del medesimo Allegato A alla D.D. n. 693 del 24 settembre 2025 con la seguente “*Possono presentare domanda di sostegno in forma singola i Comuni sede dell’intervento, ad eccezione di quelli che hanno domanda ammessa e finanziata nell’ambito del bando*

Edizione 2024 di cui alla D.D. 9 aprile 2024, n. 238 e di quelli che, ammessi e finanziati nell'ambito del bando op. 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2022, non hanno ancora trasmesso, alla data di presentazione su SIAP della domanda di contributo a valere sul presente Bando, la rendicontazione finale degli interventi”;

- di disporre l'immediata efficacia delle disposizioni della presente determinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Stefano Caon